

**RIPARTO DEI DIRITTI D'IMPIANTO DI VIGNETI NUOVAMENTE CREATI DI CUI AL  
REG. (CE) N. 1493/1999, ART. 6 E D.M. 19 OTTOBRE 2000 N. 33576.**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, in data 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, che stabilisce l'entità dei diritti di impianto dei vigneti nuovamente creati assegnati all'Italia, pari a ettari 12.933;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 33576, in data 19 ottobre 2000, relativo al riparto alle Regioni e Province autonome dei diritti d'impianto dei vigneti di cui all'articolo 6 del citato regolamento comunitario;
- la deliberazione del Consiglio regionale, in data 30 maggio 2001, n. 186, relativa al Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole concernenti l'attivazione del regime di sostegno;
- la Legge Regionale 30 maggio 1997 n.15 e successive modificazioni, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Preso atto, in particolare, che il citato D.M. 19 ottobre 2000 n. 33576:

- all'articolo 2 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome possono concedere i diritti d'impianto dei vigneti per la produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita (V.Q.P.R.D.) e vini da tavola a indicazione geografica tipica (I.G.T.), soltanto dove sono state eseguite valutazioni dalle quali risulta che la produzione è largamente inferiore alla domanda;
- all'articolo 3 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'elenco dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola a I.G.T. che hanno diritto all'autorizzazione sulla base dei criteri di cui al citato articolo 2;

Dato atto:

- che le normative comunitarie e nazionali vigenti - a partire dal Reg. (CEE) n. 3800/81 del 16 dicembre 1981 successivamente confermato nel citato Reg. (CE) 1493/1999 - individuano il livello provinciale come unità amministrativa di base per il governo territoriale delle problematiche del settore vitivinicolo, con particolare riferimento alla classificazione

delle varietà di viti da iscrivere nel catalogo nazionale per le quali può essere autorizzato l'impianto nell'ambito provinciale;

- che le Province medesime sono in grado di esprimere una visione unitaria delle problematiche complessive del rispettivo territorio;
- che i vigneti idonei alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini da tavola a I.G.T., cui sono destinati i diritti d'impianto, devono essere iscritti in appositi albi D.O.C. od elenchi dei vigneti a I.G.T. tenuti a livello provinciale;

Ritenuto pertanto che l'ambito territoriale provinciale rappresenti, anche per l'applicazione delle misure previste dal Reg. (CE) 1493/1999 e dal D.M. 19 ottobre 2000, l'unità geografica di riferimento;

Considerato:

- che, in data 19 novembre 2000, con lettera prot. n. 3824/7.1, la Regione ha richiesto alle Province la predisposizione dei piani viticoli provinciali, ai fini dell'adozione del Piano Regionale quinquennale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, previsto dal Reg. (CE) n. 1493/1999;
- che in data 3 gennaio 2001, con lettera prot. n. 427/7.1, la Regione ha richiesto alle Province l'elenco dei vini a denominazione di origine (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola a I.G.T., ai fini della ripartizione dei diritti di impianto dei vigneti nuovamente creati, di cui al Reg. (CE) 1493/1999, art. 6 ed al D.M. 19 ottobre 2000, sul territorio regionale;
- che le Province hanno trasmesso alla Regione gli elenchi dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola a I.G.T., per i quali hanno accertato sulla base di valutazioni tecnico-economiche che la produzione è inferiore alla domanda;

Ritenuto, al fine di assicurare omogeneità e uniformità di applicazione su tutto il territorio regionale:

- di definire una griglia di punteggi per la formazione delle graduatorie provinciali per l'assegnazione dei diritti all'impianto dei vigneti da parte degli imprenditori agricoli;
- di stabilire i termini entro i quali siano accolte le domande di assegnazione dei diritti in modo da assicurare l'effettivo utilizzo dei diritti stessi entro i termini prescritti dal Reg. (CE) n. 1493/1999;

Preso atto:

- che, secondo quanto stabilito nel D.M. 19 ottobre 2000, i diritti di impianto assegnati alla Regione Emilia-Romagna sono pari a 1.050 ettari;
- che, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 del medesimo D.M., i diritti sono ripartiti a favore di quei vini per i

quali le Province hanno accertato che la produzione è largamente inferiore alla domanda;

Visto l'art. 7, quarto comma, lettera c), dello Statuto regionale;

Preso atto:

- che la definizione del riparto di cui al presente atto era subordinata alla individuazione dei vini la cui produzione risultava largamente inferiore alla domanda;
- che tale individuazione, peraltro attivata a partire dalla data di ricezione del D.M. di assegnazione dei diritti alla Regione Emilia-Romagna, ha richiesto complesse attività di rilevazione e valutazione da svolgere a livello di ciascun territorio provinciale;
- che è ormai prossimo l'inizio della stagione più idonea alla realizzazione degli impianti e che l'utilizzo effettivo dei diritti di cui al presente atto presuppone l'adozione e la pubblicizzazione di appositi bandi di livello provinciale;

Ritenuto pertanto necessario assumere il presente con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i), dello Statuto, salva ratifica;

Valutato altresì, per le medesime motivazioni di urgenza, necessario conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e n. 1396, in data 30 luglio 1998, esecutive;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato, Dr. Maurizio Ceci, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della deliberazione n. 2451/95 sopracitata;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di ripartire alle Province, sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate, come risulta nel riparto di cui all'allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, la quota regionale dei diritti di impianto di nuovi vigneti per la produzione di V.Q.P.R.D. e, in subordine, di vini da tavola a I.G.T., stabilita nel D.M. 19 ottobre 2000 n. 33576 in 1.050 ettari;

- 2) di stabilire che i diritti d'impianto dei vigneti dovranno essere assegnati dalle Province sulla base dei criteri fissati nel predetto allegato A;
- 3) di stabilire che le Province dovranno adottare gli atti deliberativi di assegnazione dei diritti di impianto agli imprenditori agricoli in possesso dei prescritti requisiti entro e non oltre il 30 novembre 2001;
- 4) di stabilire che le Province dovranno far pervenire alla Direzione Generale Agricoltura, entro trenta giorni dalla data di adozione, gli atti deliberativi di assegnazione dei diritti di impianto dei vigneti;
- 5) di dare atto che la Direzione Generale Agricoltura provvederà ad inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali:
  - entro il 31 luglio 2001, l'elenco dei vini per i quali sono stati autorizzati i nuovi impianti;
  - entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola 2001/2002, l'elenco delle superfici autorizzate ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/1999 e del D.M. 19 ottobre 2000;
- 6) di stabilire che in caso di mancata assegnazione dei diritti di impianto, entro il termine stabilito al precedente punto 3, la Regione potrà disporre la revoca dei diritti non utilizzati e ripartirli alle Province con richieste superiori alla quota qui ripartita;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 8) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 19, lett. i), dello Statuto;

A voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 per le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente richiamate.

RIPARTO DEI DIRITTI D'IMPIANTO DI NUOVI VIGNETI DI CUI AL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999, ARTICOLO 6 E AL DECRETO  
MINISTERIALE 19 OTTOBRE 2000 N. 33576

### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Con Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, all'Italia sono stati assegnati 12.933 ettari di diritti d'impianto nuovamente creati.

Con Decreto 19 ottobre 2000 n. 33576 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali alla Regione Emilia-Romagna sono stati ripartiti diritti di nuovi impianti di vigneti pari a 1050 ettari, destinati ai vini a denominazione d'origine (V.Q.P.R.D.) e vini da tavola a indicazione geografica tipica (I.G.T.), soltanto dove sono state effettuate delle valutazioni dalle quali risulti che la loro produzione è largamente inferiore alla domanda.

### 2. FINALITA'

La vitivinicoltura è una filiera produttiva di notevole importanza per l'economia agricola regionale.

Nonostante i progressi conseguiti in questi ultimi anni esistono sul territorio elementi che frenano l'espansione dei vini di qualità e quindi la realizzazione di vigneti idonei allo scopo.

Per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità, si ritiene necessario destinare i diritti di nuovo impianto di viti alla produzione di V.Q.P.R.D. e, in subordine, di vini da tavola a I.G.T., per i quali le Province, quali livello territoriale riconosciuto adeguato, abbiano accertato che la loro produzione è largamente inferiore alla domanda.

### 3. RIPARTO DEI DIRITTI

I diritti d'impianto di viti nuovamente creati assegnati alla Regione sono ripartiti tenendo conto dei piani provinciali di settore, sulla base dei quali la Regione ha definito il Piano quinquennale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsto dal Reg.(CE) n. 1493/1999.

Della quota complessiva regionale, l'80% (840 ettari) è ripartito per il 60% in base all'incidenza della superficie vitata provinciale potenzialmente destinata nell'anno 1998 alla produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale regionale, e per il 40% in base all'incidenza della superficie vitata provinciale potenzialmente destinata alla produzione di vini a I.G.T. nello stesso anno 1998 rispetto al totale regionale; il restante 20%

(ettari 210) è ripartito, in proporzione ai nuovi impianti previsti nei rispettivi piani di settore, alle Province risultate con minore assegnazione.

#### 4. DESTINAZIONE DEI DIRITTI

Sulla base delle valutazioni tecnico-economiche effettuate dalle Province, i diritti di nuovo impianto di vigneti sono destinati alle Province a alla produzione di vini come di seguito indicato:

Piacenza: ettari 155

Colli Piacentini (Bonarda, Chardonnay, Ortrugo e Barbera)

Parma: ettari 38

Colli di Parma (rosso)  
Fortana del Taro( I.G.T.)

Reggio Emilia: ettari 132

Colli di Scandiano e di Canossa (Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Montericco, Cabernet Sauvignon, Marzemino e Malbo gentile)  
Reggiano (Lambrusco Salamino, Rosso)

Modena: ettari 132

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara e  
Lambrusco Salamino di Santa Croce

Bologna: ettari 170

Colli Bolognesi (Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon)  
Colli d'Imola (rosso, Cabernet Sauvignon e Chardonnay)  
Reno Pignoletto  
Sangiovese di Romagna

Ferrara: ettari 20

Bosco Eliceo (Fortana, Merlot, Sauvignon)

Forlì-Cesena: ettari 125

Colli di Faenza  
Sangiovese di Romagna  
Cagnina di Romagna  
Pagadebit di Romagna  
Rubicone (I.G.T.), escluso trebbiano

Ravenna: ettari 195

Colli di Faenza

Sangiovese di Romagna  
Cagnina di Romagna  
Bosco Eliceo  
Rubicone (I.G.T.), escluso trebbiano  
Ravenna (I.G.T.), escluso trebbiano

Rimini: ettari 83

Colli di Rimini (rosso, Cabernet Sauvignon, Rebola)  
Sangiovese di Romagna

## 5. CARATTERISTICHE DEI NUOVI IMPIANTI

I diritti d'impianto sono destinati alla realizzazione di vigneti conformi alle prescrizioni tecniche stabilite nel Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 186/2001.

La realizzazione di nuovi impianti di viti non deve comportare a livello aziendale l'incremento della produttività. Allo scopo gli uffici provinciali competenti in materia stabiliscono la resa media di produzione dell'azienda prima e dopo il nuovo impianto.

Il nuovo impianto deve avere una dimensione non inferiore a ettari uno.

La superficie massima ammissibile non deve essere superiore ad ettari cinque: a tale limite massimo dovranno essere detratti gli ettari di nuovo impianto già assegnati ai viticoltori in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1595/1996 e n. 1627/1998.

Per favorire l'accorpamento delle superfici vitate aziendali il nuovo impianto deve essere realizzato in un solo corpo. Tuttavia è ammessa la realizzazione dell'impianto anche in due parti distinte qualora siano contigue a vigneti già esistenti.

A seguito dell'intervento la superficie vitata complessiva dell'azienda non deve essere inferiore ad ettari due.

## 6. REQUISITI DEI BENEFICIARI

Ai fini dell'assegnazione dei diritti d'impianto i viticoltori interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia vitivinicola;
- aver presentato la dichiarazione di superficie vitata;
- non possedere diritti d'impianto in portafoglio ed in caso di possesso prevederne il totale utilizzo nell'ambito della domanda di assegnazione;

- aver già realizzato impianti o reimpianti autorizzati precedentemente;
- disporre di locali ed attrezzature idonei alla vinificazione ed in caso contrario dimostrare di essere nelle condizioni di conferire le uve a cantine aziendali o sociali autorizzate alla produzione di V.Q.P.R.D. o di vini a I.G.T.;
- disporre di una superficie idonea all'impianto del vigneto;
- non aver ceduto a terzi negli ultimi cinque anni diritti di reimpianto;
- non aver beneficiato del premio di abbandono definitivo di superfici vitate di cui al Reg. (CE) n. 1442/88;
- produrre dichiarazione d'impegno ad iscrivere il vigneto all'albo dei vini a D.O.C./D.O.C.G. o I.G.T. entro il terzo anno dalla data di realizzazione dell'impianto.

#### 7. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI

Le Province adottano la graduatoria di merito delle domande, utilizzando i criteri ed i punteggi di seguito riportati:

- imprenditore titolare di azienda viticola con età compresa tra 18 e 40 anni: punti 10
- imprenditore titolare di azienda agricola con età compresa tra 18 e 40 anni: punti 8
- imprenditore titolare di azienda a prevalente superficie viticola con età maggiore di 40 anni: punti 3
- v.q.p.r.d. in collina: punti 10
- v.q.p.r.d. in pianura: punti 6
- meccanizzazione integrale in collina: punti 10
- meccanizzazione parziale in collina: punti 6

- totale superficie viticola aziendale iscritta all'albo D.O.C o D.O.C.G. rivendicata per oltre il 50% nelle ultime due campagne:

punti 10

- superficie viticola accorpata preesistente:  
punti 1 per ettaro, fino ad un massimo di punti 8

Le Province concordano con le Comunità Montane l'adozione di eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli sopra indicati, correlati alle specificità territoriali ed in linea con i piani provinciali di settore.

#### 8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di assegnazione dei diritti di nuovo impianto dei vigneti sono presentate alle Province.

Gli atti che dispongono l'approvazione delle graduatorie adottate e le relative assegnazioni agli imprenditori interessati devono essere adottati entro il 30 novembre 2001 e devono essere fatti pervenire dalle Province alla Direzione Generale Agricoltura entro 30 giorni successivi alla data di adozione degli atti medesimi.

In caso di mancata assegnazione dei diritti entro il termine del 30 novembre 2001, la Regione potrà attivare l'eventuale revoca e procedere alla ripartizione dei diritti non utilizzati a favore delle Province con richieste superiori alla quota assegnata.

#### 9. DISPOSIZIONI FINALI

Le Province, fatte salve le responsabilità penali previste dalle norme vigenti per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, disporranno l'esclusione dalle successive assegnazioni di nuovi impianti per un periodo di 5 anni nei seguenti casi:

- impianti realizzati in difformità ai criteri previsti nel Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti;
- non iscrizione all'albo delle D.O.C. o all'elenco delle vigne a I.G.T. entro i termini previsti;
- accertata cessione a terzi di diritti di reimpianto in portafoglio nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di assegnazione del diritto di nuovo impianto;
- accertato mancato utilizzo totale o parziale contestuale al nuovo impianto dei diritti in portafoglio.

Si applicano in ogni caso le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche.

